

Giacomo Leopardi – Battipaglia (SA)
Istituto Paritario di Istruzione Secondaria Superiore

LICEO SCIENTIFICO nuovo ordinamento – IST. TECN. SETT. TECNOLOGICO INFORMATICA
E TELECOMUNICAZIONI art. INFORMATICA
Via Belluno, 19 –Codice Meccanografico SAPS09500G – STAFVU500C

REGOLAMENTO D’ISTITUTO ANNO 2024/2025



Deliberato dal collegio dei docenti del 16 Maggio 2024

Adottato dal consiglio di istituto del 20 Maggio 2024

INDICE REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Premessa	PAG 3
I diritti dello studente	PAG 4
I diritti delle famiglie	PAG. 4
I doveri dei docenti	PAG. 5
Doveri del personale docente, non docente, studenti, loro familiari e di chiunque altro operi all'interno dell'Istituto	PAG. 9
I divieti	PAG.9
Norme che regolano il comportamento nella comunità scolastica.....	PAG. 9
Rappresentanti degli alunni	PAG. 10
Entrate in ritardo e uscite in anticipo.....	PAG. 10
Le uscite anticipate sono così regolate.....	PAG.10
Rappresentanti degli alunni.....	PAG. 13
Rappresentanti di Classe dei Genitori.....	PAG.13
Assemblee dei Genitori.....	PAG. 13
Comitato dei Genitori.....	PAG. 14
Rapporti scuola-famiglia.....	PAG.14
Uso delle aule.....	PAG. 14
Accesso e uso di: laboratori.....	PAG. 14
Regolamento di: aule, laboratori, biblioteca.....	PAG.14
Utilizzo del cortile e delle aree scoperte.....	PAG. 15
Sanzioni disciplinari.....	PAG. 15
Mancanze rilevate nella sede scolastica.....	PAG.17
Mancanze rilevate durante i viaggi di istruzione.....	PAG. 18
TAB. Riepilogativa.....	PAG. 19

Regolamento d'istituto viene elaborato tenendo conto delle principali fonti normative:

- D.L. vo 29794,
- D.L. vo 81/08,
- D.P.R. 249/98,
- DPR275/1999
- D.L. vo 196/2003.

Regolamento d'istituto anno scolastico 2024//2025

PREMESSA

a. Il presente Regolamento d'Istituto sostituisce quello già in vigore in quest'istituzione scolastica nel corrente anno e vuole essere sempre più uno strumento che ha l'obiettivo di garantire a tutte le componenti dell'istituto Giacomo Leopardi di Battipaglia la partecipazione piena e attiva alle scelte culturali, educative, organizzative, attraverso il rispetto dei reciproci diritti e doveri.

b. l'istituto condivide e fa propri i principi ispiratori dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti" e si impegna a rispettare e fare rispettare diritti e doveri sanciti dall'ordinamento giuridico in vigore, di cui al D.P.R. n. 249 del 24 Giugno 1999.

c. l'istituto fornisce a tutte le sue componenti, all'inizio di ogni anno scolastico, il Piano dell'Offerta Formativa.

d. Il "*Patto Educativo di Corresponsabilità*" tra scuola e famiglie, che scaturisce dal presente Regolamento, segnala e sottolinea la necessità di una forte alleanza educativa tra le due istituzioni sociali a cui è affidato il delicatissimo compito di istruire e formare le giovani generazioni. Per dare concretezza alla propria fondamentale missione formativa, la scuola e la famiglia non possono sottrarsi al loro dovere istituzionale che non si esaurisce in una semplice collaborazione, ma impone una profonda condivisione dei valori che sostanziano la convivenza civile e democratica. Pertanto, la scuola dovrà perseguire costantemente l'obiettivo di costruire un'alleanza educativa con i genitori degli studenti e - per parte loro - i genitori dovranno impegnarsi a supportare quotidianamente gli interventi educativi e didattici dell'istituzione scolastica.

e. La scuola deve garantire:

- ~ offerte formative aggiuntive e integrative;
- ~ disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- ~ servizi di promozione della salute e di assistenza psicologica;
- ~ password riservata ai genitori per l'accesso al registro elettronico, nel quale sono riportate le valutazioni delle singole discipline, le assenze e i ritardi giornalieri degli studenti;
- ~ il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali di tutta la comunità scolastica e la promozione di una *cultura della consapevolezza* della tutela dei dati di ogni individuo, mediante la predisposizione di specifiche Informativa sulle attività di trattamento dei medesimi e la diffusione di ogni altra comunicazione in tema *privacy* nell'area appositamente dedicata sul sito web istituzionale.

f. Con Genitori ed Alunni la Scuola si impegna a somministrare, a campione, un questionario anonimo di valutazione online, volto a rilevare il gradimento, da parte degli stessi, sia delle metodologie e capacità relazionali dei Docenti, sia dei contenuti disciplinari.

CAPO I – DIRITTI

Diritti dello Studente

Art. 1. Lo Studente ha il diritto ad un ambiente plurale ed inclusivo, ad un servizio educativo-didattico di qualità favorevole allo sviluppo integrale della persona, a servizi di promozione della salute e di assistenza psicologica; ha diritto ad essere informato sul proprio andamento didattico in modo puntuale e trasparente, attraverso il voto/punteggio assegnatogli dai Docenti, per poter auto-valutarsi ed apportare gli utili correttivi al proprio impegno scolastico e al proprio metodo di studio; ha diritto ad offerte formative aggiuntive e integrative.

Art. 2. Lo Studente ha il diritto di ricevere informazioni e partecipare ad iniziative educative utili per il mantenimento di un buono stato di salute.

Diritti delle Famiglie

Art. 3

La Famiglia ha il diritto di essere informata sull'andamento didattico e sul comportamento dei propri figli, secondo le linee definite nel Collegio dei Docenti e le modalità indicate da ciascun Consiglio di Classe; ha diritto al rilascio di una password riservata per l'accesso al registro online nel quale sono riportati gli argomenti trattati dal docente, i compiti assegnati per casa, le esercitazioni in classe, le verifiche scritte/orali/grafiche/pratiche, le valutazioni nelle singole discipline, le assenze giornaliere e i ritardi dello studente, le uscite anticipate per assenza del docente della quinta ora di lezione ecc.; ha diritto al rilascio di credenziali riservate per l'accesso alla sezione del registro online sulla quale vanno giustificate le assenze e i ritardi dell'alunno e richieste le uscite anticipate dello stesso, anche mediante una persona formalmente delegata a rilevarlo.

Diritti di tutte le componenti della scuola

Art. 4.

Diritto di associazione: Tutte le componenti della scuola hanno il diritto di organizzarsi liberamente in Associazione per esprimere proposte, formulare iniziative e contribuire a migliorare il sistema formativo proposto dalla scuola.

CAPO II - DOVERI

Art. 5. Doveri dei Docenti

Il Docente deve:

- a) Rispettare doveri e diritti definiti nel contratto di lavoro a cui questa scuola si attiene ed ispirare la propria azione didattica al P.T.O.F. deliberato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto;
- b) Conoscere il Regolamento di Istituto;
- c) Garantire un ambiente plurale ed inclusivo e un servizio educativo-didattico di qualità, favorevole allo sviluppo integrale della persona;

- d) Garantire i presupposti di una costante alleanza educativa scuola-famiglia;
- e) Attivare strategie metodologico-didattiche funzionali ai reali livelli di apprendimento della classe;
- f) Adoperarsi affinché ogni alunno acquisisca le competenze cognitive previste dal contratto formativo affinché siano raggiunti gli obiettivi prefissati dal PTOF;
- g) Collaborare con i colleghi impegnati nei vari dipartimenti o alla realizzazione dei diversi "progetti" regolarmente approvati in sede collegiale;
- h) Promuovere iniziative per il recupero degli alunni in situazioni di svantaggio;
- i) Consentire una equilibrata distribuzione fra le diverse materie dei compiti assegnati per casa, tenendo presenti le altre attività formative extrascolastiche svolte dai ragazzi;
- j) Annotare gli argomenti della lezione ed assegnare i compiti per casa esclusivamente sul registro online, immancabilmente nel corso della lezione;
- k) Assegnare i compiti in classe dopo un congruo numero di esercitazioni;
- l) Evitare che in una medesima classe risultino assegnati due verifiche scritte nella stessa giornata;
- m) All'alunno assente ad una delle verifiche scritte quadrimestrali deliberate dal Collegio dei Docenti, far recuperare il compito in classe nell'occasione immediatamente successiva;
- n) Consegnare alla classe gli elaborati scritti - corretti e valutati - entro 15 giorni dallo svolgimento;
- o) Annullare la verifica scritta quando si registri il 70% di valutazioni di insufficienza;
- p) Tenere presente che la verifica scritta per una materia orale va ad aggiungersi, e non a sostituirsi, alla verifica orale;
- q) Effettuare le verifiche orali solo sugli argomenti effettivamente spiegati;
- r) Iniziare la verifica orale e completarla (con una valutazione da registrare in tempo reale) nella stessa giornata;
- s) Far utilizzare ai propri alunni i libri di testo deliberati dal Collegio dei Docenti;
- t) Socializzare ai ragazzi i criteri di valutazione degli apprendimenti riportati nel PTOF d'istituto;
- u) Dare lettura delle circolari pubblicate sul sito web del Liceo, anche utilizzando lo smartphone personale, ed annotare sul registro online l'avvenuta comunicazione (Il docente Coordinatore dà lettura delle circolari di carattere generale; i docenti delle singole discipline danno lettura delle comunicazioni relative alle iniziative dei dipartimenti disciplinari);
- v) Garantire una valutazione tempestiva e trasparente, volta ad aiutare i ragazzi a riflettere sulle eventuali lacune;
- w) Se lo reputa opportuno, riorientare l'alunno verso un altro indirizzo di studio, avendo cura di non intaccarne l'autostima;
- x) Tenere costantemente aggiornato, con gli esiti di profitto degli alunni, il registro online, al quale le famiglie potranno accedere tramite la password riservata assegnata dalla scuola;
- y) Nell'impossibilità di connettersi ad internet, appuntare su cartaceo le assenze, i voti, gli argomenti delle lezioni ecc. che egli dovrà riportare regolarmente sul registro online non appena sarà stata ripristinata la connessione;
- z) Adoperarsi attivamente durante le fasi di scrutinio per predisporre insieme al coordinatore la documentazione necessaria;
- aa) Mantenere il segreto d'ufficio circa le informazioni riservate riguardanti gli alunni;
- bb) Se in servizio alla prima ora di lezione, dovrà trovarsi in aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.

- cc) [il docente coordinatore del Consiglio di Classe deve] Segnalare in presidenza eventuali casi di assenze numerose o periodiche degli studenti (si ricorda in merito l'obbligo di denuncia in caso di alunni del primo biennio: prevenzione della dispersione scolastica nella scuola dell'obbligo);
- dd) Convocare, anche in modalità a distanza, le famiglie nei casi di assenze sistematiche degli alunni e nei casi di loro demotivazione sul piano dell'apprendimento;
- ee) Garantire, secondo la calendarizzazione annuale degli appuntamenti programmata collegialmente, le seguenti modalità di ricevimento pomeridiano online dei genitori: colloqui mensili; Colloqui quadrimestrali;
- ff) Provvedere, anche a cura del coordinatore, alla convocazione formale dei genitori nei casi di gravi insufficienze disciplinari o di sofferenza psicologica;
- gg) Astenersi da ogni commento con la classe sull'operato di un altro docente;
- hh) Adottare un abbigliamento consono al contesto e sollecitare gli allievi a fare altrettanto;
- ii) Mantenere una condotta coerente con le finalità educative della comunità scolastica nei rapporti con le famiglie e con gli studenti e con le studentesse anche nell'uso dei canali sociali informatici (CCN 2016/2018, Art. 11 - Obblighi del dipendente, comma 4-d);
- jj) Adoperarsi affinché l'immagine esterna dell'istituto corrisponda all'impegno quotidianamente profuso dall'intera comunità scolastica.

Art. 6. Doveri dello Studente

Lo studente deve:

- a) Frequentare regolarmente la scuola e di impegnarsi assiduamente nello studio, per garantirsi, con la costanza e il continuo esercizio, il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici utili allo sviluppo della sua coscienza critica e all'acquisizione delle competenze necessarie per la prosecuzione degli studi e/o l'immissione nel mondo del lavoro;
- b) Rispettare l'orario di ingresso ai locali scolastici, consentito a partire dalle ore 8:00;
- c) Essere puntuale e assiduo alle lezioni e giustificare formalmente le assenze secondo le modalità

previste nell'art. 13;

- d) Non creare assembramento nei locali e nelle pertinenze dell'Istituto;
- e) Entrare e uscire dall'Istituto seguendo i percorsi di entrata/uscita previsti dal Piano di Sicurezza dell'istituto indicati da apposita cartellonistica;
- f) Al termine delle lezioni non soffermarsi nei locali scolastici,
- g) In caso di partecipazione a corsi pomeridiani, può accedere a scuola solo 10 minuti prima dell'inizio delle attività;
- h) Astenersi dal portare in classe alimenti che non siano la propria merenda;
- i) Mantenere in ogni momento della vita didattica un comportamento ed un linguaggio educato e corretto ed un abbigliamento consono all'ambiente;
- j) In caso di richiesta di uscita anticipata, essere rilevato esclusivamente da chi esercita su di lui la patria potestà ne fa le veci, ovvero da persona da questi formalmente delegata ad hoc;
- k) Studiare sistematicamente;
- l) Evitare di sottrarsi alle verifiche senza un valido motivo;

- m) Svolgere autonomamente i compiti in classe assegnati dai docenti, a meno che non si tratti di lavori di gruppo: l'eventuale trasgressione della norma comporta un provvedimento disciplinare e la valutazione minima (2/10) per la prova dalla quale è evincibile che l'alunno, eludendo la sorveglianza dell'insegnante, ha copiato da altro testo, per mezzo di un supporto elettronico o da un compagno; nel caso si trovino due o più compiti identici il docente può assegnare a tutti i compiti in oggetto la votazione di 2/10;
- n) Rispettare tutti coloro che operano nella scuola: il dirigente, i docenti, il personale ATA;
- o) Avere capacità di autocontrollo in caso di assenza del docente;
- p) Non fumare nei locali scolastici, pertinenze incluse;
- q) Utilizzare all'interno dell'edificio scolastico il cellulare - ed apparecchiature elettroniche ad esso assimilabili - solo se espressamente autorizzato dal docente;
- r) Avere cura degli ambienti, delle strutture, degli arredi e degli strumenti anche al fine di mantenere accogliente e funzionale l'ambiente scolastico, ponendo rimedio alle conseguenze dell'inosservanza del regolamento;
- s) Comportarsi in modo corretto in classe, durante le visite guidate ed i viaggi di istruzione, secondo le modalità previste nel Regolamento per le attività residenziali e di studio;
- t) Contribuire al buon funzionamento della scuola anche attraverso suggerimenti e proposte;
- u) Utilizzare le strutture, le attrezzature e i servizi della scuola secondo le regole e le procedure prescritte e tutte le norme di sicurezza.
- v) Informare i genitori dei risultati scolastici e delle proprie mancanze;
- z) Informare quotidianamente la famiglia della pubblicazione sul sito web dell'Istituto di circolari dirigenziali rivolte per conoscenza ai Genitori;
- x) Risarcire i danni causati agli arredi e alle attrezzature (il risarcimento può anche essere richiesto a gruppi o a classi di studenti).
- y) Per le assenze **superiori a cinque giorni consecutivi**, compresi i giorni festivi intermedi, oltre alla giustificazione sull'apposita sezione del registro online, occorre presentare:
- l'autocertificazione** di riammissione redatta da un genitore – **sentito medico curante**,
- il certificato medico di riammissione/guarigione** (senza diagnosi né indicazione dei giorni di assenza) in caso di malattie **soggette** a denuncia sanitaria.

Lo studente non potrà essere riammesso a scuola nel caso in cui sia sprovvisto di autocertificazione/certificato.

Il certificato di riammissione non sarà richiesto solo nel caso in cui l'assenza prolungata, non dovuta a problemi di salute, sia stata preventivamente comunicata al docente coordinatore di classe.

aa) Per le assenze dovute a motivi di salute inferiori a cinque giorni, così come per le assenze per motivi personali, il genitore giustificherà regolarmente nell'apposita sezione del registro online;

Art. 7. Doveri della Famiglia

La Famiglia, quale componente fondamentale della scuola e in quanto responsabile dell'armonico sviluppo psico-fisico degli Studenti, ha il dovere di:

- a) Conoscere l'offerta formativa dell'Istituto e il Regolamento d'Istituto;
- b) Tenersi aggiornata sull'attività scolastica dei propri figli, documentandosi sul profitto in ciascuna disciplina nelle forme e nelle modalità previste: registro online, ricevimento dei genitori, incontri

scuola-famiglia;

- c) Controllare sul registro online il diario, mediante la password personale per accedere via web al profilo scolastico del proprio figlio, le lezioni, i voti nelle singole discipline, i compiti assegnati, le assenze giornaliere, i ritardi, le eventuali note disciplinari;
- d) Assicurare la frequenza e la puntualità dello studente alle lezioni;
- e) Giustificare le assenze ed i ritardi dello studente tramite l'apposita sezione del registro online;
- f) Richiedere personalmente, tramite registro elettronico, l'uscita anticipata per impegni sportivi (possibilità riservata comunque solo a studente tesserato, impegnato in attività agonistica), in quanto la scuola non accetterà richieste formulate da terzi;
- g) Segnalare tempestivamente alla scuola eventuali problemi legati alla frequenza, alla motivazione, alla salute, al rendimento scolastico del figlio per concordare, ove necessario, idonei provvedimenti e strategie per il recupero del disagio;
- h) Limitare le richieste di ingressi posticipati ed uscite anticipate degli allievi dall'Istituto;
- i) Astenersi dal far portare in classe alimenti che non siano la merenda del proprio figlio;
- j) Risarcire la scuola per eventuali danni arrecati agli arredi, alle attrezzature ed ai servizi, conseguenti a comportamenti non adeguati;
- k) Leggere sistematicamente sul sito web del Liceo le circolari dirigenziali indirizzate per conoscenza alla famiglia;
- l) Collaborare con i docenti, anche motivando responsabilmente le assenze dei figli dalle lezioni;
- m) Impegnarsi, unitamente ai propri figli alunni di questo Istituto, a prendere visione e conoscenza delle Informativa sul trattamento dei dati personali e di ogni altra comunicazione in tema *privacy* nell'area appositamente dedicata sul sito web istituzionale;
- n) Garantire l'autorizzazione o la non autorizzazione alla pubblicazione di immagini e di riprese audio/video, effettuate esclusivamente per fini istituzionali, nell'ambito di iniziative didattiche, extracurricolari e formative dell'Istituto, sui canali di comunicazione istituzionali del Liceo (Pagina Facebook, Twitter, Instagram) o per il tramite degli organi di informazione, mediante rilascio alla Scuola di apposita dichiarazione Liberatoria, debitamente firmata, in caso di alunni minorenni.

Art. 8. Doveri del personale docente, non docente, studenti, loro familiari e di chiunque altro operi all'interno dell'Istituto:

- Rispettare il regolamento adottato dell'istituto;
- indossare un abbigliamento consono all'ambiente scolastico;
- informare tempestivamente la Dirigenza di infrazioni al regolamento di Istituto, in qualsiasi momento vengano riscontrate;
- segnalare tempestivamente ai Docenti situazioni di pericolo, soprattutto se riferite a Studenti
- non fumare nei locali della scuola, pertinenze incluse;
- rispettare le persone ed i loro ruoli;
- rispettare le strutture scolastiche.

CAPO III – DIVIETI

Art. 9. Divieti del personale docente, non docente, Studenti, loro familiari e chiunque altro operi all'interno dell'Istituto:

- a.** È assolutamente vietato usare, detenere o cedere a qualsiasi titolo ogni tipo di sostanza psicotropa illegale nei locali e nei cortili della scuola e durante le attività didattiche esterne alla sede scolastica.
- b.** È altresì vietato, anche agli studenti maggiorenni, usare, detenere o cedere le sostanze illegali nei locali e cortili della scuola durante le attività didattiche sia negli ambienti scolastici che negli spazi esterni alla sede.
- c.** È vietato il fumo in qualsiasi spazio della scuola (questo divieto vale anche per le sigarette elettroniche).
- d.** È vietato utilizzare il cellulare durante le attività didattiche; l'utilizzo è consentito solo per motivi didattici concordati con l'insegnante (es.: acquisizione di documentazione durante un'attività di laboratorio) o motivi urgenti e gravi.

CAPO IV - NORME CHE REGOLANO IL COMPORTAMENTO NELLA COMUNITÀ SCOLASTICA

Art. 10. Entrate in ritardo e uscite in anticipo

L'ingresso, la permanenza nella scuola e l'uscita sono regolate nel rispetto delle norme di sicurezza secondo le seguenti modalità:

A. Le attività didattiche hanno inizio alle ore 8:30 e terminano alle ore 13:00salvo lezioni aggiuntive previste dal piano di studi.

B. Alle ore 08:00 gli alunni pendolari potranno entrare a scuola e raggiungere la propria aula. I percorsi di entrata/uscita sono regolamentati e sono indicati da apposita segnaletica.

C. Gli ingressi in ritardo sono così regolati:

- dalle ore 8:30 alle 8:45 gli studenti **saranno ammessi in classe dal docente titolare dell'ora**, che annoterà il ritardo sul registro online, sotto la voce "ritardo breve" con indicazione esatta dell'orario di ingresso (i minuti dei ritardi si sommano ai fini del computo del monte ore di frequenza);
- dopo le ore 9:00 non è possibile accedere ai locali scolastici** salvo espressa autorizzazione scritta concessa dal Dirigente in deroga al Regolamento d'Istituto;
- in caso di assenza del docente della prima ora, i ragazzi dovranno comunicare il ritardo alla vicepresidenza per il tramite del collaboratore scolastico del piano;
- i ritardi vanno **giustificati** dai genitori tramite l'apposita sezione del registro online;
- il docente coordinatore di classe effettuerà controlli settimanali e, in caso di ritardi abituali, dovrà convocare i genitori, anche in modalità a distanza.

D. Le uscite anticipate sono così regolate:

- tutti gli studenti, anche i maggiorenni, potranno essere autorizzati all'uscita anticipata **prima** delle ore **12 solo se rilevati da uno dei genitori** (o da persone da loro formalmente delegate), che dovranno formulare una richiesta tramite l'apposita sezione del registro online; i collaboratori scolastici provvederanno poi ad avvisare l'allievo direttamente in classe nel momento in cui si

presenterà il genitore e il docente dell'ora riporterà sul registro online l'uscita anticipata;

l'uscita anticipata **dalle ore 12 in poi** deve essere richiesta **entro le ore 9** del giorno cui si riferisce;

tale richiesta deve sempre essere effettuata dal genitore (anche per studenti maggiorenni), attraverso l'apposita sezione del registro online;

le uscite anticipate della classe per assenza del docente dell'ultima ora di lezione saranno comunicate alle famiglie mediante il registro online;

se il numero di ingressi in ritardo e quello delle uscite anticipate supera l'1% del monte ore annuale

complessivo, inciderà negativamente sul voto finale di valutazione del comportamento. Sono esclusi: gli studenti pendolari; gli studenti che esibiscono certificazione ospedaliera; gli studenti impegnati in gare sportive (certificate da società sportive affiliate al Coni, con calendarizzazione esibita al coordinatore di classe con almeno sette giorni di anticipo). **Nel computo del monte ore annuale degli ingressi in ritardo e delle uscite anticipate saranno conteggiate anche quelle giustificate con autocertificazione o con certificazioni rilasciate dal medico curante.**

E. Per gli alunni del biennio, l'irregolare frequenza non giustificata da situazioni adeguatamente documentate, deve essere formalmente comunicata con tempestività all'ufficio di Dirigenza per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente; in caso di recidiva vengono convocati i genitori.

F. Gli alunni pendolari i cui sistemi di trasporto non si siano adeguati all'accordo regionale di rimodulazione fascia oraria possono produrre una formale istanza che dovrà riportare la residenza, il tipo di trasporto utilizzato dall'alunno e gli orari in vigore e dovrà, inoltre, essere integrata dalla fotocopia dell'abbonamento (fotocopia da aggiornare bimestralmente); per venire incontro alle esigenze dei ragazzi, sono previste eccezionali deroghe di uscita anticipata fino a 10 minuti (contestualmente, la Direzione Generale e l'Assessorato Regionale ai Trasporti saranno informati della mancata riorganizzazione oraria da parte del mezzo di trasporto pubblico segnalata dagli studenti).

G. Ove non sia possibile sostituire un docente assente, l'Ufficio di Presidenza disporrà la riduzione dell'orario di lezione, con conseguente ingresso posticipato alle ore 9 e/o uscita anticipata degli allievi,

non prima delle ore 12 (ore 11 in casi eccezionali, in cui non sia possibile garantire in alcun modo la sorveglianza), ed informativa alle famiglie tramite comunicazione indirizzata dalla scuola alla famiglia mediante il registro online.

Art. 11. Assenze

1. In caso di assenza dell'alunno, anche maggiorenne, il genitore deve giustificarla, entro l'inizio della prima ora di lezione del giorno del rientro in classe, tramite l'apposita sezione del registro online; in caso di mancanza della giustificazione l'alunno verrà ammesso a scuola e la sua posizione sarà annotata sul registro di classe e, se la mancanza si ripete, al terzo giorno consecutivo, il coordinatore di classe segnalerà il caso al Dirigente e la famiglia verrà avvisata tramite registro online delle conseguenti penalizzazioni sulla valutazione del comportamento dell'alunno interessato. Gli studenti vengono sempre ammessi alle lezioni: è cura del D. S., dei suoi Collaboratori delegati e dei coordinatori di classe informare le famiglie nei casi ritenuti degni di nota.

2. Per le assenze dovute a motivi personali, è sufficiente la giustificazione sull'apposita sezione del

registro online.

3. Per le assenze **superiori a cinque giorni consecutivi**, compresi i giorni festivi intermedi, oltre alla giustificazione sull'apposita sezione del registro online, occorre presentare:

l'autocertificazione di riammissione redatta da un genitore – **sentito il pediatra/medico curante** – in caso di **malattia non soggetta a denuncia sanitaria (Legge regionale n. 46 del 25 ottobre 2023)**

il certificato medico di riammissione/guarigione (senza diagnosi né indicazione dei giorni di assenza) in caso di malattie **soggette** a denuncia sanitaria.

Lo studente non potrà essere riammesso a scuola nel caso in cui sia sprovvisto di autocertificazione/certificato.

Il certificato di riammissione non sarà richiesto solo nel caso in cui l'assenza prolungata, non dovuta a problemi di salute, sia stata preventivamente comunicata al docente coordinatore di classe.

4. Le assenze collettive (cioè che riguardino più della metà della classe) sono da ritenersi arbitrarie e, come tali, dovranno essere giustificate tramite le modalità indicate dal coordinatore.

5. Le reiterate assenze individuali e collettive incideranno negativamente sulla valutazione della condotta.

6. Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio, valuterà la frequenza scolastica ai fini dell'attribuzione del

voto di condotta. La promozione alla classe successiva potrebbe essere compromessa se l'alunno abbia superato i 50 giorni di assenza; al cui computo vanno aggiunte, le ore di entrata in ritardo o di uscita in anticipo (cinque di queste vengono computate come un giorno).

7. Le astensioni dalle lezioni conseguenti alla partecipazione a manifestazioni di rilevanza almeno cittadina dovranno essere comunicate dai Rappresentanti d'Istituto o di Classe con almeno tre giorni di preavviso alla Dirigenza, che si riserva di valutare le motivazioni delle assenze al fine di concedere eventuali deroghe al precedente punto 2. In tutti i casi, le assenze effettuate in seguito a manifestazione dovranno essere annotate sul registro online, nello spazio riservato alle comunicazioni scuola-famiglia dello Studente, e regolarmente giustificate da un genitore.

8. Validità dell'anno scolastico

“Per la validità dell'anno scolastico è necessaria una frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”; si specifica che nel monte ore vanno calcolati gli ingressi posticipati e le uscite anticipate (DPR n.122 del 22 giugno 2009 – C. M. n. 4 del 04/03/2011).

Per gli studenti che non si avvalgono dell'ora di Religione cattolica e non svolgono l'ora alternativa, si applica la percentuale sul monte annuale ridotto di 33 ore.

Al limite dei $\frac{3}{4}$ di frequenza del monte ore annuale sono ammesse le seguenti straordinarie deroghe:

- Motivi di salute adeguatamente documentati con certificazione ospedaliera o con certificato di malattia per assenze superiori a 5 gg. (non saranno accettati certificati in data successiva al giorno della riammissione a scuola);
- Studenti con disabilità, tutelati dalle leggi precipe, in coerenza con il loro Piano Educativo Individualizzato
- Terapie e/o cure programmate;
- Gravi ragioni di famiglia debitamente motivate (ad es.: lutto familiare, trasferimento etc);
- Partecipazione a:
 - ~ gare disciplinari,

- ~ attività sportive organizzate dall'Istituto,
- ~ attività sportive agonistiche di livello almeno regionale organizzate da Federazioni riconosciute dal CONI,
- ~ eventi artistici e culturali di valenza almeno provinciale,
- ~ progetti di mobilità internazionale scambi culturali autorizzati e realizzati dal *MI, Agenzia nazionale LLP, Intercultura ed Enti accreditati*,
- ~ esami per certificazioni linguistiche,
- ~ esami presso il Conservatorio di musica,
- ~ test di ingresso presso facoltà universitarie a numero programmato,
- ~ progetti di orientamento in uscita.

Tali deroghe sono previste per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che queste non abbiano pregiudicato, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.

Art. 12. Rappresentanti degli alunni

a. Rappresentanti di classe

Le votazioni dei rappresentanti di classe devono avvenire per scrutinio segreto. I rappresentanti hanno il compito di:

1. presiedere o fungere da segretario durante lo svolgimento delle Assemblee di Classe;
2. partecipare ai Consigli di Classe ove se ne richieda la presenza;
3. svolgere una funzione di collegamento e portavoce tra la classe e gli uffici di Dirigenza e di Segreteria;
4. consultare formalmente la Classe per ogni decisione che la riguarda;
5. partecipare al Comitato Studentesco;
6. nel caso di imprevista assenza dell'insegnante, avvisare la Dirigenza e organizzare l'attività della classe al fine di non disturbare le attività scolastiche in corso.

I rappresentanti possono inoltre chiedere al Coordinatore che la seduta del Consiglio di Classe sia "allargata" a tutti i componenti della classe stessa. Il Coordinatore valuterà la necessità di un Consiglio allargato che, si ricorda, consente agli studenti della classe di avere con tutti i docenti un dialogo diretto, completo e costruttivo sui problemi della classe stessa.

Art. 13. Rappresentanti di Classe dei Genitori

I Rappresentanti di Classe svolgono l'importante ruolo di favorire la collaborazione tra scuola e famiglia, utile per un miglior funzionamento dell'istituto; hanno il compito di:

- a) partecipare ai Consigli di Classe, quando se ne richieda la presenza;
- b) svolgere una funzione di collegamento tra Docenti e Genitori della classe.

Art. 14. Assemblee dei Genitori

I genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea per discutere di problemi che riguardano aspetti di carattere generale della scuola o delle classi frequentate dai propri figli. Le assemblee possono essere di singole classi o di istituto. Hanno titolo a convocare l'assemblea dei genitori i rappresentanti di classe eletti nei consigli di classe, informando preventivamente il Dirigente Scolastico (indicando

specificamente gli argomenti da trattare) e chiedendo l'autorizzazione ad usare i locali scolastici. Alle assemblee possono partecipare con diritto di parola il Dirigente e i docenti della classe. Le assemblee dei genitori possono anche essere convocate dai docenti della classe.

Art. 15. Comitato dei Genitori

Il Comitato dei Genitori è formato dai Rappresentanti di Classe e di Istituto dei Genitori.

Art. 16. Rapporti scuola-famiglia

Durante il primo Collegio dei Docenti di ciascun a.s. vengono fissati il calendario e le modalità di massima delle riunioni e degli incontri scuola-famiglia, onde garantire e facilitare l'interazione positiva fra i Genitori e i Docenti; è cura della scuola informare le famiglie del calendario e delle modalità di tali incontri.

Art. 17. Uso delle aule

Le aule potranno essere utilizzate dagli Studenti:

- a) per attività curricolari, esclusivamente per la durata dell'orario stabilito per la Classe a partire da cinque minuti prima del suono della campanella d'inizio delle lezioni e rispettando le seguenti regole:
 1. devono lasciare l'aula immediatamente dopo il suono della campanella, a conclusione dell'ultima ora di lezione della propria Classe;
 2. gli Studenti possono rimanere nelle aule oltre i limiti stabiliti nel punto a1 del presente articolo soltanto previa autorizzazione scritta della Dirigenza Scolastica.
- b) per attività extracurricolari, a condizione che sia stato presentato al Dirigente Scolastico un regolamento a corredo di formale richiesta scritta.

Art. 18. Accesso e uso di: laboratori

I laboratori le aule dedicate e il campo da basket sono utilizzati per:

- a) svolgimento delle esercitazioni degli allievi in orario didattico, secondo quanto stabilito dalla programmazione didattica annuale;
- b) esercitazioni inerenti progetti annuali di attività aggiuntive, integrative e formative in genere, secondo quanto deliberato dagli Organi Collegiali;
- c) attività di aggiornamento, autoaggiornamento, sperimentazione e ricerca.

L' utilizzo dei diversi locali dell'Istituto da parte di enti ed istituzioni esterni, pubblici o privati, è regolamentato da apposite convenzioni. Le attività diverse da quelle indicate sopra sono consentite solo previa autorizzazione scritta della Dirigenza, sentito il parere del responsabile didattico e tecnico. Tutte le attività, ad eccezione di quelle di cui al punto a), sono programmate e concordate fra il responsabile dell'attività e l'assistente tecnico del reparto in cui verranno svolte. Ciascun responsabile didattico e tecnico predisporrà un regolamento interno.

Art. 19. Regolamento di: aule, laboratori, biblioteca

Il Regolamento di aule, palestra, laboratori e biblioteca deve:

- a) essere affisso nelle sedi alle quali è destinato ed essere illustrato, all'inizio dell'anno scolastico, dai Docenti agli Studenti, dando particolare rilievo alle norme di sicurezza da osservare;
- b) tenere conto della specificità dei reparti e prevedere:

- la regolamentazione dell'accesso;
 - l'osservanza delle norme di sicurezza da parte degli operatori e degli studenti;
 - le norme di comportamento da rispettare e i divieti;
 - la regolamentazione dell'uso delle apparecchiature, degli attrezzi e dei materiali didattici;
- c) essere presentato entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento per l'approvazione da parte del Dirigente scolastico.

I docenti e gli assistenti tecnici sono tenuti a segnalare qualunque situazione che sia pregiudizievole per un corretto utilizzo dei laboratori sia in termini di sicurezza che di efficienza tecnica.

Art. 20. Utilizzo del cortile e delle aree scoperte

Anche il cortile e le aree scoperte di pertinenza della Scuola, in quanto interni ad essa, vanno utilizzati nel rispetto delle norme di civile comportamento previste per l'uso delle strutture pubbliche. In particolare i rifiuti devono essere gettati negli appositi contenitori di raccolta. In caso di mancato rispetto di questa elementare regola di civile comportamento, nel caso in cui non vengano individuati i possibili responsabili del gesto incivile, saranno gli stessi studenti a provvedere al ripristino di buone condizioni ambientali. Nel cortile e nelle aree scoperte di pertinenza della Scuola è vietato il parcheggio dei veicoli.

Art. 21. Comportamenti rispettosi per le persone e per il ruolo dei docenti durante tutte le attività didattiche.

- a. Gli studenti devono evitare atti e comportamenti fraudolenti che possano alterare la valutazione delle prove. In circostanze contrarie, i docenti assegneranno alla prova la valutazione minima prevista dalla normativa (voto: 2/10), estendendo il provvedimento a tutti gli studenti coinvolti.
- b. La presenza di cellulari ed altri dispositivi elettronici atti a riprendere immagini, o a permettere la comunicazione fra studenti e/o con l'esterno oppure connessioni ad internet non deve in alcun modo:
- disturbare lo svolgimento di attività didattiche o comunque distrarre lo studente dai suoi doveri scolastici;
 - violare la privacy delle persone, riprendendole e/o mostrandone foto e/o video senza il loro consenso;
 - alterare la valutazione di prove scritte o grafiche o orali.
- c. Gli studenti si impegnano a spegnere i loro dispositivi elettronici durante le attività didattiche ed a consegnarli ai docenti prima dell'inizio delle prove scritte quando questi lo richiedano. Qualora un docente rilevasse uno di questi strumenti ancora in possesso di uno studente dopo che la classe ha provveduto alla suddetta consegna, si applicherà quanto previsto nel successivo comma d.
- d. Per i comportamenti scorretti sopra elencati saranno irrogate le sanzioni previste nell'art. 30, c. 5 (ritiro e custodia dello strumento elettronico) e c. 7 (sanzioni disciplinari).

Art. 22. Disposizioni attuative uscite brevi antimeridiane – Monitoraggio

- Ogni uscita dovrà essere preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico;
- le uscite brevi antimeridiane sono autorizzate fino ad un max di tre per quadrimestre (esclusi i mesi di Gennaio e di Maggio) per ogni classe; i Coordinatori dovranno monitorare il rispetto di tale limite;
- ogni uscita deve trovare la condivisione dell'intero Consiglio di classe e pertanto sull'apposito

prestampato (che l'accompagnatore dovrà compilare e depositare presso l'ufficio dei collaboratori della Dirigenza almeno 5 gg. prima dell'uscita) dovranno apporre la firma tutti i Docenti del Consiglio;

sui registri di classe, il Docente accompagnatore dovrà riportare i nominativi dei ragazzi che parteciperanno all'iniziativa (specificando le motivazioni delle eventuali assenze autorizzate);

l'uscita dovrà collocarsi all'interno di un percorso didattico appositamente programmato e di cui il Dirigente verificherà lo svolgimento tramite i registri.

CAPO V - SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 23. Principi generali

~ Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire: a questo principio va improntata qualsiasi azione disciplinare.

~ I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e formativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

~ La responsabilità disciplinare è personale; nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

~ La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e, quindi, l'efficacia.

~ Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e, in ogni caso, al principio della crescita educativa data dalla presa di coscienza, da parte dello studente, dell'errore commesso e dell'impegno a non ripeterlo. La riparazione estingue solo le mancanze involontarie.

~ Nell'individuazione della sanzione disciplinare occorre sempre tener conto della personalità e della situazione dello studente.

~ Ogni sanzione deve essere motivo di riflessione e di crescita per tutto il gruppo classe che va sensibilizzato alla collaborazione con il singolo studente sanzionato.

~ La volontarietà nella violazione disciplinare e il grado di colpa nell'inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell'infrazione e il tipo di sanzione da irrogare.

~ La reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all'irrogazione di una sanzione disciplinare comporta l'applicazione di una sanzione disciplinare maggiore o di grado immediatamente superiore.

~ Nel caso di danneggiamenti o atti vandalici è richiesta la riparazione e/o la refusione totale del danno.

~ Allo studente viene data l'opportunità di convertire la sanzione con attività svolte a favore della comunità scolastica, in orario extrascolastico o negli intervalli, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza e con la sorveglianza da parte di docenti.

~ In caso di atti o comportamenti dello Studente che violano le norme del codice penale, il Dirigente provvede tempestivamente alla denuncia, che immediatamente porta a conoscenza sia della famiglia che del Consiglio di classe dell'interessato.

~ La convocazione dei Genitori connessa ad alcune sanzioni disciplinari deve configurarsi come mezzo d'informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero.

~ Le sanzioni scritte e vistate poi dall'Ufficio della Dirigenza hanno effetto certo sull'attribuzione del voto di condotta da parte dei singoli Consigli di Classe in sede di scrutinio. Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto. In nessun caso può essere sanzionata, direttamente o indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesiva dell'altrui personalità.

Art. 24. Mancanze rilevate nella sede scolastica

Il consiglio di classe straordinario presieduto dal dirigente scolastico potrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni:

1. Mancanza ai doveri scolastici (*art. 7*) e negligenza: Annotazione sul registro di classe e comunicazione alla famiglia da parte del Docente.

2. Ripetuti comportamenti che turbano il regolare andamento delle lezioni: Richiamo scritto da parte del Dirigente Scolastico.

3. Violazione delle norme di sicurezza: Annotazione sul registro di classe e comunicazione alla famiglia da parte del docente.

4. Violazione del divieto di fumo sia nei locali adibiti ai servizi igienici che nello spazio esterno di accesso alla scuola.

5. Violazione dell'utilizzo non autorizzato del telefono cellulare in classe.

6. Comportamenti lesivi della dignità personale di compagni, personale docente e non docente; disturbo continuato alle lezioni; mancanze gravi ai doveri di diligenza e puntualità; danneggiamento volontario di beni della scuola; consumo personale di sostanze psicotrope; utilizzo di qualsiasi dispositivo tecnologico, ivi compreso il telefono cellulare, per riprendere persone, test, compiti o altro materiale didattico senza l'autorizzazione del docente oppure per comunicare con i compagni o con l'esterno o per connettersi con la rete durante una verifica in classe; diffusione impropria di video o immagini relativi alle persone, trasmissione a terzi di link o codici di accesso alle piattaforme; violazione omissione di soccorso o di tempestiva segnalazione ai docenti in caso di situazione di pericolo riguardante uno o più compagni: Allontanamento dalla comunità scolastica fino a sette giorni, deliberato dal Consiglio di Classe.

7. Reati che violino la dignità e il rispetto della persona (es. violenza privata, minaccia, percossa, ingiuria...) o atti che determinino situazioni di pericolo per l'incolumità di altre persone (per es.: incendio, allagamento ...) o altro comportamento particolarmente grave, nei casi in cui siano commessi nei locali della scuola o comunque si riferiscano a personale o Studenti della scuola: **Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni, deliberato dal Consiglio di Istituto.**

8. In caso di recidiva o per situazioni in cui non sia possibile un intervento per un reinserimento responsabile e tempestivo, il Consiglio d'Istituto può decidere l'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico, prestando attenzione che ciò non comporti il mancato raggiungimento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico.

9. In casi particolarmente gravi il Consiglio di istituto può decretare, con una maggioranza qualificata (i tre quarti dei presenti), l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.

10. I comportamenti passibili delle sanzioni indicate sono tenuti in considerazione dal Consiglio di classe per la determinazione del voto di condotta con le modalità indicate nella griglia allegata; non sarà possibile assegnare un voto inferiore a sei decimi se non ci sono le condizioni indicate nel D. M. 5/2009.

Art. 25. Mancanze rilevate durante i viaggi di istruzione

Lo studente è tenuto a mantenere un comportamento corretto e coerente con le finalità del progetto educativo e didattico per tutta la durata del viaggio d'istruzione e del soggiorno.

Lo studente:

1. è tenuto al rispetto degli orari e delle scansioni previste dal programma di viaggio da lui accettato;
2. anche se maggiorenne, non può detenere o fare uso di bevande alcoliche;
3. risponde personalmente delle infrazioni relative al regolamento e, pertanto, ogni comportamento difforme determina l'applicazione di provvedimenti disciplinari graduati alla gravità della mancanza commessa, oltretutto di quelli civili e penali previsti dai codici.

D'intesa fra i Docenti accompagnatori ed il D. S., nei casi più gravi può essere disposta la sospensione immediata del viaggio, con onere per il rientro in sede dell'allievo responsabile a carico della famiglia. In ogni caso, il comportamento dell'alunno sarà oggetto di valutazione da parte del rispettivo Consiglio di Classe

Art. 26. Procedura per le sanzioni che comportano l'allontanamento dello Studente dalla comunità scolastica

a. Il Dirigente scolastico valuterà preliminarmente se indirizzare il procedimento disciplinare al Consiglio di classe o al Consiglio di istituto, i quali decideranno nell'ambito delle rispettive competenze.

b. Il Consiglio di classe decide sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento della scuola per sospensioni che non superino i 15 giorni, mentre il Consiglio di istituto decide per quelle che superano i 15 giorni; tali organi operano in materia disciplinare nella composizione allargata a Genitori e Studenti. Se uno dei componenti del Consiglio di classe o del Consiglio di istituto, Studente o Genitore, è coinvolto nel provvedimento disciplinare si astiene dalla votazione; qualora tutti i rappresentanti di una componente dell'organo deliberante fossero coinvolti si procede a surroga, se fossero assenti si rinvia la decisione ad altra seduta.

e. Il Consiglio di classe e il Consiglio d'Istituto possono decidere di proporre allo Studente una sanzione alternativa all'allontanamento dalla comunità scolastica, consistente in attività compensative che si svolgono al di fuori dell'orario scolastico e si configurano come un servizio alla comunità scolastica.

f. La contestazione di addebito, in quanto si inizia un procedimento amministrativo, deve contenere i dati relativi ad avvio del procedimento, formalizzazione dell'istruttoria, motivazioni che lo hanno reso necessario, termini di conclusione.

g. Le sanzioni disciplinari che hanno comportato l'allontanamento dalla comunità scolastica verranno inserite nel fascicolo dello Studente personale insieme a tutte le altre informazioni relative alla sua carriera; nel caso in cui nel testo della sanzione compaiano dati sensibili che riguardano altre persone

coinvolte nei fatti che hanno portato ad essa, tali dati dovranno essere coperti con “omissis”. Si ricorda che, secondo la normativa vigente, il trasferimento o il passaggio ad altra Scuola non pone fine al procedimento disciplinare iniziato, ma questo segue il suo iter fino alla conclusione.

Art. 30. Norme particolari

- a. Le sanzioni per le mancanze disciplinari, commesse durante la sessione d’esami, compresi quelli di idoneità, sono irrogate dalla Commissione d’esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
- b. Qualora ci fossero Studenti di classi diverse coinvolti in comportamenti inadeguati passibili di sanzioni per le quali ha titolo a decidere il Consiglio di classe, affinché si assumano decisioni omogenee a fronte di omogenei comportamenti, si rinvia la decisione all’Organo di Garanzia. Qualora ci fossero appelli o contestazioni, ad evitare la sovrapposizione fra giudice e garante, quest’ultima funzione sarà assunta direttamente dal Consiglio di Istituto.
- c. Per le entrate fuori orario e le assenze si rinvia ai precedenti Artt. 11 e 12.

TABELLA RIEPILOGATIVA

Sanzioni disciplinari a carico degli studenti

Finalità Educativa: le sanzioni disciplinari tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti		
Durata Sempre temporanea (tranne casi di eccezionale gravità). Le sanzioni disciplinari sono proporzionate all’infrazione ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.		
Tipo di mancanza	Sanzione disciplinare	Organo competente ad irrogare la sanzione
1/a) Inadempimento lieve dei doveri scolastici	Ammonizione verbale	Docente
1/b) Inadempimento grave dei doveri scolastici	Ammonizione verbale e informazione alla famiglia sul registro online con firma per prescrizione del familiare	Docente
2) Comportamento che turba il regolare andamento delle lezioni / Assenza arbitraria durante le lezioni	Annotazione della mancanza nel registro online	Docente/ Ufficio di presidenza
3/a) Assenza ingiustificata all’insaputa dei genitori	Sospensione di un giorno (commutabile in un pomeriggio di attività socialmente utile a scuola).	Dirigente su delega del Collegio dei

		Docenti
3/b) Fumo in spazi e in momenti non autorizzati	Multa di € 27,50 ai sensi della legge 10 gennaio 2005	DS o suo delegato
4/a) Grave o reiterata infrazione prevista dal Regolamento di Istituto	Sospensione fino a un max di 15 gg. (convertibile in attività in favore della comunità scolastica)	Consiglio di classe (completo di tutte le componenti)
4/b) Unica, grave condotta manchevole, o uso di espressioni sconvenienti o ingiuriose, o violenza verbale, o violenza fisica, o ribellioni o tumulti o pronuncia di minacce o vie di fatto. Utilizzo della piattaforma con l'intento di danneggiare, molestare o insultare altre persone o danneggiare o distruggere il lavoro dei docenti e dei compagni.	Sospensione fino a un massimo di 15 gg. (convertibile in attività in favore della comunità scolastica).	Consiglio di classe (completo di tutte le componenti)
5) Commissione di reati e/o sussistenza del pericolo per l'incolumità delle persone; utilizzo e trasmissione di immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti.	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 gg. o esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato. [«Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi anche in corso d'anno ad altra scuola» - "Statuto degli studenti e delle studentesse" -	Consiglio d'Istituto

	Art. 4, c. 10]	
6) Mancanze commesse durante le sessioni di esame		Commission ed'Esame
7) Reiterato utilizzo del telefonino non autorizzato dal docente, mancato rispetto delle regole di utilizzo dei dispositivi tecnologici.	<p>Sanzione dal richiamo scritto alla sospensione dalle lezioni fino a due giorni.</p> <p>Qualora l'utilizzo degli apparecchi violi la dignità e la riservatezza di persone eventualmente riprese, nonché il "codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il capo d'Istituto, fatte salve le prerogative dell'autorità giudiziaria, disporrà l'eventuale cautelativo allontanamento dello studente dalla classe, previa comunicazione alla famiglia, e l'immediata convocazione del CdC per l'adozione delle opportune sanzioni disciplinari, a seconda della gravità dell'episodio rilevato.</p>	Docente/ dirigente Scolastico

DPR 24 giugno 1998, n. 249

Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (in GU 29 luglio 1998, n. 175)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;

Visto l'articolo 328 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;

Visto l'articolo 21, commi 1, 2, e 13 della legge 15 marzo 1997, n.59;
Vista la legge 27 maggio 1991, n.176, di ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;

Visti gli articoli 104, 105 e 106 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309;

Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n.104;

Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n.40;

Visto il D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400;

Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella Adunanza del 10 febbraio 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella Adunanza del 4 maggio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 29 maggio 1998; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"

Art. 1 (Vita della comunità scolastica)

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con

pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 (Diritti)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono

- organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
 8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
 - e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
 9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
 10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 (Doveri)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 (Disciplina)

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 (Impugnazioni)

1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297.
2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro

irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

Art. 6 (Disposizioni finali)

5. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.



DEA12

6. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
7. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica.



*Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca*

DEA12